DELIBERAZIONE 6 FEBBRAIO 2014 41/2014/R/EEL

AGGIORNAMENTO DEL SOGGETTO TITOLARE DELLA RETE INTERNA D'UTENZA SITUATA NEL COMUNE DI CASTELMASSA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 6 febbraio 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R 244/01); la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 novembre 2009, ARG/elt 175/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 175/09);
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/10);
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2010, ARG/elt 66/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 66/10);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2012, 130/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 245/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 7 febbraio 2013, 44/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 22 maggio 2013, 213/2013/R/eel;
- il documento per la consultazione del 4 agosto 2011, n. 33/11;
- il documento per la consultazione del 2 maggio 2013, 183/2013/R/eel;
- la comunicazione della società Cofely Italia SpA (di seguito: Cofely) in data 2 gennaio 2014 (prot. Autorità n. 935 del 14 gennaio 2014);
- la comunicazione della società Cargill Srl (di seguito: Cargill) in data 2 gennaio 2014 (prot. Autorità n. 937 del 14 gennaio 2014).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 33, della legge 99/09 definisce le condizioni per l'identificazione delle reti interne d'utenza (di seguito: RIU); in particolare, ai sensi del comma 1 del predetto articolo una rete elettrica è qualificabile alla stregua di RIU se il suo assetto impiantistico soddisfa tutte le seguenti condizioni:
 - a) sia rete esistente alla data di entrata in vigore della predetta legge, ovvero una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - b) connetta unità di consumo industriali, ovvero connetta unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
 - c) sia una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto di ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi;
 - d) sia collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
 - e) abbia un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica;
- la richiamata norma attribuisce all'Autorità anche il potere di individuare le RIU e di vigilare sul corretto rispetto della disciplina in materia;
- con deliberazione ARG/elt 175/09, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato all'individuazione delle RIU a dei relativi gestori;
- con la deliberazione ARG/elt 52/10, l'Autorità ha predisposto un primo elenco di RIU (Tabella 1 allegata al medesimo provvedimento), successivamente modificato con la deliberazione ARG/elt 66/10 che ha incluso nel predetto elenco anche l'attuale rete di Cofely, situata nel comune di Castelmassa, rete a cui risulta connesso, tra l'altro, l'impianto di produzione della stessa Cofely;
- nella richiamata deliberazione, ARG/elt 52/10, l'Autorità ha ritenuto rilevante ai fini dell'individuazione di una RIU, la presenza, alla data di entrata in vigore della legge 99/09, di una connessione tra soggetti terzi e la rete di cui è richiesta l'inclusione nel novero delle RIU, ossia di soggetti diversi dal gestore e dalle società appartenenti al medesimo gruppo societario del gestore stesso.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con lettera del 2 gennaio 2014, Cofely ha comunicato all'Autorità l'avvenuta cessione a Cargill della proprietà sia della RIU che del connesso impianto di produzione, entrambi nella sua titolarità;
- la variazione dell'attuale assetto proprietario della RIU Cofely non ha comportato alcuna modifica né dell'assetto impiantistico della rete né di quello del connesso impianto di produzione, sopra richiamato, risultano ancora soddisfatte le condizioni

della legge 99/09, ossia i presupposti necessari ai fini dell'individuazione di una RIU, già accertati dall'Autorità in sede di inserimento della rete di Cofely nel novero delle RIU, avvenuto con la citata deliberazione ARG/elt 66/10.

RITENUTO NECESSARIO:

• in seguito all'avvenuto cambiamento della proprietà e della gestione della RIU Cofely, situata a Castelmassa, di cui alla Tabella 1 della deliberazione ARG/elt 52/10, individuando in Cargill il gestore della medesima RIU e di conseguenza modificandone la denominazione in Cargill Srl

DELIBERA

- 1. di aggiornare la Tabella 1 della deliberazione ARG/elt 52/10 come successivamente aggiornata, individuando nella società Cargill Srl il gestore della RIU situata nel Comune di Castelmassa e modificando la denominazione della medesima RIU con il nome di Cargill Srl;
- 2. di trasmettere il presente provvedimento alle società Cofely Italia SpA e Cargill Srl;
- 3. di comunicare, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera a) della legge 99/09, la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico;
- 4. di pubblicare la Tabella 1 allegata alla deliberazione ARG/elt 52/10 come successivamente modificata in esito al presente provvedimento;
- 5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

6 febbraio 2014

IL PRESIDENTE

Guido Bortoni